Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

COM(2009) 541 def. — 2009/0153 (CNS)

(2010/C 354/21)

Relatore: **Valerio SALVATORE**

Il Consiglio, in data 11 novembre 2009, e il Parlamento europeo, in data 5 marzo 2010, hanno deciso, rispettivamente ai sensi dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

COM(2009) 541 def. — 2009/0153 (CNS).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 25 febbraio 2010.

Alla sua 461a sessione plenaria, dei giorni 17 e 18 marzo 2010 (seduta del 17 marzo 2010), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 130 voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 astensioni.

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) condivide le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 708/2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, a seguito delle nuove acquisizioni in campo scientifico, comprese le risultanze dell'azione concertata del VI programma quadro Impasse.

1.2 È comune l'auspicio di perseguire il doppio obiettivo in esso indicato: ridurre al minimo il grado di rischio connesso con l'allevamento di specie esotiche e localmente assenti, e alleviare gli operatori del settore da defatiganti pratiche amministrative. L'aggravio burocratico consiste nelle autorizzazioni nazionali, necessarie per gli impianti di acquacoltura che allevano specie esotiche e localmente assenti.

1.3 A tale fine la garanzia della biosicurezza degli impianti è di primaria importanza. Essa richiede l'adozione di opportune misure: a) durante il trasporto, b) con l'applicazione di protocolli chiaramente definiti negli impianti di acquacoltura riceventi e c) con il rispetto di adeguate procedure fino all'immissione al consumo dei prodotti ittici.

1.4 In tale contesto, la nuova definizione di impianti di acquacoltura chiusi risulta ben articolata e coerente con quanto emerso del progetto Impasse, tuttavia il linguaggio squisitamente tecnico adottato potrebbe indurre a interpretazioni non sempre corrette. Onde prevenire possibili ambiguità in fase applicativa, andrebbe aggiunto al nuovo regolamento un chiaro riferimento alla circostanza che gli impianti di acquacoltura chiusi vanno considerati tali se essi sono localizzati sulla terraferma.

1.5 Il nuovo regolamento stabilisce inoltre che gli impianti di acquacoltura chiusi devono impedire la dispersione delle specie alloctone elevate o del materiale biologico nelle acque aperte a causa di inondazioni. A tale scopo andrebbe definita una distanza di sicurezza dei suddetti impianti dalle acque aperte, in base alla tipologia, ubicazione e conformazione del sito dell'impianto.

1.6 Analogamente, stabilito che l'acqua non è l'unico mezzo di rischio di fuga, vanno garantiti tutti i sistemi di protezione degli allevamenti chiusi dall'azione di predatori in grado di diffondere le specie allevate.

1.7 Si condivide infine l'assunto per cui non vanno considerati routinari i movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto. A tale proposito si suggerisce di aggiungere l'auspicio che gli impianti di acquacoltura chiusi vadano gestiti ed amministrati in modo separato dagli allevamenti in sistemi aperti, quando il ciclo produttivo lo consente, al fine di minimizzare ogni eventuale rischio di contaminazioni degli ecosistemi acquatici.

2. **Introduzione**

2.1 A fronte di una crescente domanda di proteine da prodotti ittici e di un declino del pescato per un eccessivo sfruttamento dei mari e delle acque interne, l'acquacoltura può offrire un contributo positivo per soddisfare la crescente domanda di tali alimenti. Infatti nelle ultime tre decadi si è registrata a livello mondiale una crescita annua dell'11 % nelle produzioni da acquacoltura (Naylor & M. Burke, 2005) ([1]).

2.2 In tale scenario l'introduzione e l'allevamento di specie esotiche e di specie localmente assenti in Europa è fortemente sostenuto da interessi economici e commerciali, interessi che, però, devono contemperarsi con gli obiettivi di salvaguardia degli ecosistemi, potenzialmente vulnerabili per il non corretto esercizio di tali attività.

2.3 L'introduzione di specie esotiche è, infatti, uno dei principali fattori di disturbo causati dall'uomo agli ecosistemi acquatici ed è la seconda causa, subito dopo la distruzione degli habitat, della perdita di biodiversità a livello mondiale. In tutti gli ecosistemi esiste un delicato equilibrio, frutto di un lento processo evolutivo, grazie al quale ogni organismo interagisce con il proprio ambiente, stabilendo una serie di relazioni con lo spazio che occupa e con gli altri organismi presenti. In tale situazione ogni organismo svolge un ruolo ben preciso e occupa una ben definita nicchia ecologica. Di interesse sono anche gli effetti dei cambiamenti climatici sulla migrazione delle specie ittiche nei diversi ambienti acquatici.

2.4 Quando una specie esotica entra a far parte di una nuova comunità, interagisce con le specie preesistenti e in tal modo può alterare in maniera imprevedibile gli equilibri precedentemente raggiunti. I nuovi inquilini possono predare e competere con le specie indigene per il cibo e per lo spazio, possono portare nuovi parassiti ed altri agenti patogeni provenienti dai loro paesi d'origine o ibridarsi con le specie autoctone.

2.5 Da qui l'esigenza di definire le principali caratteristiche degli impianti di acquacoltura chiusi: l'esistenza di una barriera fisica tra organismi selvatici e allevati, il trattamento dei rifiuti solidi, il corretto smaltimento degli organismi morti, il controllo e il trattamento dell'acqua entrante e uscente.

3. **Osservazioni generali**

3.1 Il rischio di fuga delle specie esotiche e localmente assenti dagli impianti di allevamento aumenta progressivamente col diminuire dei sistemi di controllo. I sistemi chiusi, in cui l'acquacoltura è confinata all'interno di strutture sicure, protette da barriere fisiche e chimiche, minimizzano il rischio di fuga, mentre i sistemi di allevamento estensivi aperti offrono il minor livello di sicurezza, favorendo talvolta, in modo anche inconsapevole, la diffusione delle specie importate negli ambienti naturali.

3.2 Si stima che circa il 20 % delle specie non autoctone sono allevate in sistemi aperti e meno del 10 % in sistemi chiusi intensivi, ma in alcuni casi (molluschi bivalvi), gli animali vivi sono temporaneamente traslocati anche a notevoli distanze per la fase di depurazione in impianti sia chiusi che aperti, con alti rischi di dispersione (Impasse) ([2]).

3.3 I sistemi chiusi esistenti utilizzano diverse tecnologie per la depurazione delle acque in entrata e in uscita, tutti comunque prevedono una separazione fisica tra gli allevamenti ittici e gli ecosistemi acquatici naturali. Tuttavia il rapido sviluppo di tali tecniche di allevamento e la evoluzione dei diversi sistemi di acquacoltura hanno spinto il Consiglio ad emanare il regolamento oggetto del presente parere.

3.4 Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio ha istituito un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie sugli habitat acquatici. Il regolamento prevede un sistema di autorizzazioni che va definito a livello nazionale.

3.5 Tali autorizzazioni non sono richieste nel caso in cui gli impianti di acquacoltura chiusi garantiscono la biosicurezza degli allevamenti. La riduzione del rischio richiede l'adozione di opportune misure durante il trasporto, l'applicazione di protocolli chiaramente definiti negli impianti di acquacoltura riceventi e il rispetto di adeguate procedure fino all'immissione al consumo dei prodotti ittici.

3.6 La nuova definizione di impianti di acquacoltura chiusi recepisce in modo adeguato le risultanze dell'azione Impasse, tuttavia essa andrebbe integrata con un chiaro riferimento alla circostanza che gli impianti di acquacoltura chiusi vanno considerati tali se essi sono localizzati sulla terraferma.

3.7 L'obiettivo di impedire il passaggio di rifiuti solidi o di esemplari allevati o parti di essi nelle acque aperte, così come previsto dal nuovo regolamento, è pienamente condiviso. Tuttavia, in considerazione della forte evoluzione tecnologica nel settore della filtrazione e depurazione delle acque reflue, avendo sempre presente la priorità della sicurezza biologica, occorre tener conto che essa può realizzarsi mediante diversi sistemi: fisici, chimici, biologici, ovvero dalla combinazioni degli stessi.

([1]) Naylor, R. & M. Burke (2005). *Aquaculture and Ocean Resources: Raising Tigers of the Sea. Annual Review of Environment and Resources.*30:185-218.

([2]) Progetto Impasse n. 44142. D1.3. *Deliverable 3.1. Review of risk assessment protocols associated with aquaculture, including the environmental, disease, genetic and economic issues of operations concerned with the introduction and translocation of species.* (Gordon H. Copp, Esther Areikin, Abdellah Benabdelmouna, J. Robert Britton, Ian G. Cowx, Stephan Gollasch, Rodolphe E. Gozlan, Glyn Jones, Sylvie Lapègue, Paul J. Midtlyng, L. Miossec, Andy D. Nunn, Anna Occhipinti Ambrogi, S. Olenin, Edmund Peeler, Ian C. Russell, Dario Savini). - 2008 - (pag. 14).

4. **Osservazioni particolari**

4.1 Per evitare ogni rischio di contaminazioni degli ecosistemi acquatici occorre definire misure adeguate di monitoraggio e controllo per la introduzione e il trasferimento di specie acquatiche esotiche o non presenti localmente. Ciò risulta possibile solo mediante la elaborazione, adozione e implementazione di codici internazionali di pratiche e procedure adeguati.

4.2 Stabilito che l'acqua non è l'unico mezzo di rischio di fuga, vanno garantiti tutti i sistemi di protezione degli allevamenti chiusi dall'azione di predatori, soprattutto uccelli, in grado di diffondere in natura gli animali allevati.

4.3 È poi auspicabile che gli impianti di acquacoltura chiusi vadano gestiti ed amministrati in modo separato dagli allevamenti in sistemi aperti, al fine di minimizzare ogni eventuale rischio di contaminazioni degli ecosistemi acquatici.

4.4 Si condivide la scelta di affidare agli Stati membri la responsabilità di aggiornare periodicamente sul sito web l'elenco degli impianti di acquacoltura chiusi ivi presenti, garantendo la massima pubblicità degli stessi, per responsabilizzare sia gli operatori che i diversi portatori di interessi locali sulla corretta gestione degli allevamenti.

Bruxelles, 17 marzo 2010

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI